

*Studio Legale*

*Procuratore  
Generale*

*Avv. Vieri Enrico Fabiani*

Tel. (055) 294782

*Avv. Francesco Paolo Maresca*

Tel. (055) 217571 - (055) 282337


*Avv. Alberto Vanni*

Tel. (055) 295489

*Avv. Serena Perna*

Tel. (055) 217571

*10/2010 CAA*  
*4/2011 CAA*  
*36/2012*



**ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**

**Ricorso ai sensi dell'art.576 C.P.P. ai soli effetti della  
responsabilità civile**

Il sottoscritto Avv. Francesco Maresca del Foro di Firenze, difensore e procuratore speciale di Arline Carol Mary Kercher, come da nomina e procura speciale in calce al presente atto, parte civile costituita nel procedimento penale n. n. 9066/07 RG NR e n. 10/10 RG CAA a carico di Knox Amanda Marie nata a Seattle il 9/7/87 e Sollecito Raffaele nato a Bari il 26/3/84 imputati dei reati di cui:  
Capo A) Artt. 110, 575, 576, comma 1 n.5, in relazione all'art.609 bis e ter C.P. e 577 comma 1 n.4 in relazione all'art.61 n.1 e 5 C.P.;  
Capo B) Artt.110 C.P. e 4 L.110/75  
Capo C) assorbito capo A)  
Capo D) Artt. 110 e 624 C.P.  
Capo E) Artt. 110, 367 e 61 n.2 C.P.

DICHIARA

di proporre ricorso avverso la Sentenza n. 4/11 Reg. Sent. della Corte di Assise di Appello di Perugia del 3/10/11 depositata in cancelleria in data 15/12/11, nella causa penale n. 9066/07 RG NR e n. 10/10 RG CAA che, in riforma alla Sentenza della Corte di Assise di Perugia del 4-5/12/09, assolveva gli imputati dai reati loro ascritti per i capi A), B), C), D) per non aver commesso il fatto e per il capo E) perchè il fatto non sussiste.

L'impugnazione è promossa su tutti i capi della Sentenza e per i motivi di seguito specificati ed è finalizzata a conseguire gli effetti civili derivanti dalla condanna degli imputati al risarcimento del danno.

Infatti, il provvedimento oggetto della presente impugnazione nel dichiarare l'assoluzione per entrambi gli

*Via de' Vecchiotti, 1 - 50123 Firenze*

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it  
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

# Studio Legale

*Avv. Vieri Enrico Fabiani*  
Tel. (055) 294782

*Avv. Francesco Paolo Maresca*  
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

*Avv. Alberto Vanni*  
Tel. (055) 295489

*Avv. Serena Perna*  
Tel. (055) 217571

imputati per non avere commesso il fatto per quanto riguarda i capi A), B), C), D) e perché il fatto non sussiste relativamente al capo E), pur dimenticandosi nel dispositivo (si confronti pag. 143 della Sentenza) di dichiarare il rigetto delle domande proposte dai congiunti della vittima Meredith Kercher, tutti costituiti parte civile nel processo, così decideva circa le richieste risarcitorie avanzate dai famigliari come sopra specificato, come si ricava agevolmente dalla lettura delle ultime righe di pag. 141 della Sentenza di che trattasi.

In tal senso, la presente impugnazione ha l'intento di conseguire gli effetti di carattere civile che tale decisione revocava riformando la Sentenza di primo grado che aveva condannato gli imputati, oltre alla pena ritenuta di giustizia, al risarcimento, in solido tra di loro, dei danni cagionati alle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede, concedendo una provvisionale di € 1.000.000,00 per ciascuno dei genitori e di € 800.000,00 per ciascuno dei fratelli oltre alle spese di costituzione e difesa delle stesse parti civili (si confronti pagg. 423 e 424 della Sentenza di primo grado).

In una vicenda come quella in esame non ci si trova dinanzi ad ipotesi di danno biologico né di danno morale nel senso tradizionalmente inteso di lesione dell'integrità psico-fisica della persona che lo invoca.

Il danno risarcibile non coincide neppure con lo stato di sofferenza che naturalmente consegue alla perdita di un prossimo congiunto.

Nel caso che ci occupa, infatti, la famiglia Kercher ha subito la totale lesione della sfera degli affetti reciproci e della solidarietà familiare, ambito che merita giuridicamente tutela nella molteplice espressione realizzativa.

Infatti, chi invoca la domanda di giustizia e quindi risarcitoria è genitore, fratello e/o sorella e, quindi, è in *re ipsa* che il rapporto esistente con la vittima fosse

*Via de' Vecchietti 1 - 50123 Firenze*

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it  
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

# Studio Legale

*Avv. Vieri Enrico Fabiani*  
Tel. (055) 294782

*Avv. Francesco Paolo Maresca*  
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

*Avv. Alberto Vanni*  
Tel. (055) 295489

*Avv. Serena Perna*  
Tel. (055) 217571

connotato da affetto, frequentazione e reciproco affidamento.

L'attualità degli affetti da parte della vittima con i fratelli ed i genitori è data proprio dalla giovanissima età della stessa che incide, di conseguenza, anche e soprattutto sulla drammaticità della sofferenza inflitta ai prossimi congiunti.

**1) In relazione alla ammissione di perizia in sede di rinnovazione dibattimentale ai sensi dell' art. 603 C.P.P.**

**A) MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE DELL' ORDINANZA DEL 18/12/10 e CONTRADDITTORIETA' E MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA SENTENZA SUL PUNTO (art.606 lett. e) C.P.P.)**

La lettura della Sentenza oggi impugnata, pone in evidenza la genetica omissione del tessuto motivazionale caratterizzante, prima di tutto, l'approccio dei Giudicanti della Corte di Assise di Appello alla decisione adottata con **Ordinanza del 18/12/10** (che con il presente atto si intende impugnare specificatamente) avente per oggetto l'affidamento della perizia genetica sui reperti 165b (gancetto reggiseno) e 36 (coltello) che risulta priva di motivazione, contrariamente all'indirizzo della Suprema Corte che vuole l'ipotesi della rinnovazione del dibattimento del tutto residuale e, soprattutto, necessitante di doverosa giustificazione specificatamente finalizzata a giustificare il percorso logico-deduttivo a sostegno della decisione.

Nel provvedimento di che trattasi, del tutto propedeutico alla decisione nel merito emessa con la Sentenza in oggetto, tali indicazioni motivazionali risultano mancanti poiché tali non possono certo considerarsi le generiche riflessioni circa: << *La individuazione del DNA su alcuni reperti e la sua attribuzione agli imputati risulta invero particolarmente complessa per la obiettiva difficoltà da parte di oggetti non aventi conoscenze scientifiche . . . .* . . (si confronti pag.17 dell' Ordinanza del 18/12/10).>>

*Via de' Vecchiotti 1 - 50123 Firenze*

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it  
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

# Studio Legale

*Avv. Vieri Enrico Fabiani*  
Tel. (055) 294782

*Avv. Francesco Paolo Maresca*  
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

*Avv. Alberto Vanni*  
Tel. (055) 295489

*Avv. Serena Perna*  
Tel. (055) 217571

La Sentenza oggetto della presente impugnazione conferma, nella parte motivata dedicata a tale argomento, tutte le perplessità sopra evidenziate laddove, richiamando l'Ordinanza del 18/12/10, lo stesso Giudicante del secondo grado evidenzia che, a differenza della Corte di Assise, esso <<. . . non ha ritenuto che le conoscenze personali dei giudici togati e popolari fossero tali da consentire di risolvere una controversia nella sostanza scientifica, da risolvere dunque in base a criteri scientifici, senza l'ausilio di periti di propria fiducia, da essa nominati e che potessero svolgere l'incarico affidato nel pieno contraddittorio delle parti.>> (si confronti pag. 68 della Sentenza), confermando che l'unico ragionamento utilizzato per tale decisione risulta essere la difficoltà scientifica dell'apprezzamento senza dettagliare, ad esempio ed in primo luogo, l'indicazione delle ritenute mancanze degli accertamenti svolti e la conseguente necessità di approfondimento.

**B) MANIFESTA ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA  
MOTIVAZIONE IN RIFERIMENTO ALLA APPLICAZIONE DELL'  
ART.360 C.P.P. IN RELAZIONE ALL' ART. 192 C.P.P..  
(art.606 lett.e) C.P.P.)**

L'iter argomentativo sopra enunciato, peraltro, risulta ulteriormente viziato laddove la Corte di Assise di Appello ritiene che lo svolgimento nel corso delle indagini preliminari degli accertamenti genetici ai sensi dell' art. 360 C.P.P. (accertamenti tecnici non ripetibili) non appaia influente nella decisione della Corte di primo grado nel rigettare la richiesta di integrazione probatoria ai sensi dell' art.507 C.P.P. in quanto << l'irripetibilità non deriva dalle modalità seguite ma dall'essere quell'accertamento davvero irripetibile; in secondo luogo perché comunque le modalità seguite non valgono a colmare le lacune del giudice del dibattimento, il quale non diviene meno ignorante soltanto perché l'accertamento è

# Studio Legale

*Avv. Vieri Enrico Fabiani*  
Tel. (055) 294 782

*Avv. Francesco Paolo Maresca*  
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

*Avv. Alberto Vanni*  
Tel. (055) 295 489

*Avv. Serena Perna*  
Tel. (055) 217571

stato effettuato con modalità particolari. (si confronti pag.69 della sentenza). . . >>.

Tale ragionamento risulta illogico e, peraltro, del tutto privo di supporto giuridico andando a creare l'erronea valutazione degli accertamenti previsti dall'articolo de quo in quanto l'aspetto procedurale essenziale e del tutto dimenticato dai Giudici di secondo grado è che gli accertamenti ex art. 360 C.P.P. si sono svolti tutti alla presenza dei consulenti della difesa che niente eccepivano in quella sede circa ritenute violazioni dei protocolli sia in sede di repertazione che in quella di laboratorio né avanzavano, tramite i difensori, riserva di incidente probatorio mostrando, così, acquiescenza alle procedure seguite dalla Polizia Scientifica di Perugia e di Roma ed accettando totalmente gli esiti degli stessi esami proprio perché frutto della partecipazione di tutte le parti a tali risultati scientifici, permettendo così ai Giudici di primo grado, di decidere secondo il proprio libero convincimento, in quanto tale indagine scientifica apprezzata e valutata in seguito ad ampio e completo contraddittorio tecnico tra le parti.

Al riguardo, secondo l'orientamento della Suprema Corte <<Va ricordato che in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato- se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.>>

*Via de' Vecchietti 51 - 50123 Firenze*

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it  
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

# Studio Legale

*Avv. Vieri Enrico Fabiani*  
Tel. (055) 294782

*Avv. Francesco Paolo Maresca*  
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

*Avv. Alberto Vanni*  
Tel. (055) 295489

*Avv. Serena Perna*  
Tel. (055) 217571

(Cassazione Penale sez.II n.43726 del 11/11/10 e Cassazione penale sez.4 n.12255 del 29/1/07).

Il ragionamento, invece, svolto dal Giudice di appello sul punto, risulta manifestamente contraddittorio laddove, lo stesso, criticando la decisione presa dalla Corte di Assise nel rigettare le richieste delle difese degli imputati ai sensi dell'art. 507 C.P.P. specifica il proprio pensiero:  
<< . . . al contrario questa Corte di Assise di secondo grado non ha ritenuto che le conoscenze personali dei Giudici, togati e popolari, fossero tali da consentire di risolvere una controversia nella sostanza scientifica . . . >> (si confronti pag. 68 della Sentenza), dimenticando che, nell'accogliere parzialmente le richieste avanzata in punto di rinnovazione dibattimentale, riteneva di essere in grado, viceversa, di procedere all'esame ed alla conseguente valutazione degli altri aspetti scientifici senza l'ausilio di esperti e, pertanto, senza disporre ulteriori perizie sugli altri -rispetto al gancetto di reggiseno ed al coltello- esiti di laboratorio.

La contraddittorietà risulta, quindi, palese ed evidente in quanto, seguendo il percorso motivazionale dei Giudici dell'Appello, gli stessi incorrono nell'errore (in riferimento all'esame di tutte le risultanze scientifiche non oggetto di rinnovazione dibattimentale cioè l'intero compendio ad esclusione dei reperti 36 e 165b) che, a parere degli stessi, avrebbe caratterizzato il giudizio della Corte di Assise ovvero utilizzare il ragionamento logico-deduttivo in materie non facenti parte del patrimonio conoscitivo del Giudice e quindi necessitanti dell'intervento peritale per dirimere i contrasti creatisi tra consulenti.

Tale contraddittorietà, di conseguenza, emerge forte e dirompente ai fini della sentenza di assoluzione emessa dai Giudicanti di appello in relazione all'esame dagli stessi svolto su:  
-l'orma sul tappettino (si confronti pag. 93 e ss. della Sentenza);

*Via de' Vecchiotti 61 - 50123 Firenze*

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it    avv.maresca@tin.it  
studio@albertovanni.com    serenaperna@gmail.com

# Studio Legale

*Avv. Vieri Enrico Fabiani*  
Tel. (055) 294782

*Avv. Francesco Paolo Maresca*  
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

*Avv. Alberto Vanni*  
Tel. (055) 295489

*Avv. Serena Perna*  
Tel. (055) 217571

- le impronte evidenziate dal luminol con profilo biologico utile (si confronti pag. 100 e ss. della Sentenza);
- le impronte evidenziate dal luminol senza profilo biologico utile (si confronti pag.106 e ss. della Sentenza);
- le tracce ematiche del bagno piccolo (si confronti pag. 110 e ss. della Sentenza).

Ebbene, tutti gli elementi scientifici sopra evidenziati che hanno impegnato ampiamente il ragionamento motivazionale della Corte di Assise nella propria Sentenza, vengono esaminati ed eliminati nella loro valenza probatoria, dalla Corte di Assise di Appello senza alcun ulteriore ausilio peritale tecnico-scientifico, anzi adottando unilateralmente, in modo sistematico e pedissequo, le sole riflessioni scientifiche dei consulenti delle difese degli imputati.

E' lecito domandarsi, stante la assoluta assenza di indicazioni su tali fondamentali scelte processuali, per quale motivo la Corte di Assise di Appello si sia fidata del proprio sapere scientifico nell'esaminare tutti i supporti scientifici agli atti meno quelli oggetto di perizia in sede di rinnovazione.

Evidentemente, viste le critiche sviluppate dal Giudice di appello sul lavoro della Polizia Scientifica e sulla attendibilità dei risultati di laboratorio ottenuti dallo stesso Organo di indagine e stante, inoltre, la oggettiva conflittualità dei diversi pensieri scientifici espressi dai consulenti delle parti, tutti di prestigioso livello, la Corte di Assise di Appello avrebbe dovuto cercare "sicurezza peritale" per l'esame di tutti i reperti utilizzati in primo grado a supporto della Sentenza di condanna senza effettuare una discrezionale separazione e conseguente graduazione di fatto degli stessi come se non avessero tutti identico valore indiziario.

E' sufficiente esaminare il dipanarsi delle argomentazioni, ampie, bilanciate e tecnicamente

*Via de' Vecchiotti, 1 - 50123 Firenze*

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it    avv.maresca@tin.it  
studio@albertovanni.com    serenaperna@gmail.com

# Studio Legale

*Avv. Vieri Enrico Fabiani*

Tel. (055) 294782

*Avv. Francesco Paolo Maresca*

Tel. (055) 217571 - (055) 282337

*Avv. Alberto Vanni*

Tel. (055) 295489

*Avv. Serena Perna*

Tel. (055) 217571

caratterizzate nella motivazione della Sentenza di primo grado per comprendere come la valutazione degli accertamenti relativi ai reperti *de quibus* sia stata inserita nel più ampio esame dei rilievi scientifici e che l'intero quadro indiziario, secondo l'insegnamento di cui all' art. 192 C.P.P., abbia realizzato il fondamento sul quale ergere la decisione di colpevolezza.

Tale articolato sviluppo, necessario ed indispensabile per ribaltare la decisione di colpevolezza, così come accaduto, risulta completamente assente nella parte motiva del provvedimento impugnato in quanto la Corte di Assise di Appello, evitando qualsivoglia spiegazione, stabiliva in modo illogico e contraddittorio ed ovviamente senza avere a disposizione la diretta partecipazione alla istruttoria dibattimentale, che avrebbe potuto in qualche modo guidare tale scelta, quali fossero gli elementi degni di un esame peritale e quali, viceversa, ritenuti di minore rilievo processuale, potessero essere sufficientemente valutati tramite l'autonomia del sapere scientifico dei Componenti la Corte di Assise di Appello.

Esaminiamo nel dettaglio le contraddittorie applicazioni valutative della Corte di Assise di Appello che minano geneticamente e completamente le argomentazioni svolte:

-circa l'orma del tappettino la Corte di Assise di Appello dice: <<Non si può non convenire, anzitutto, che il primo giudice ha del tutto evitato di pronunciarsi su di un punto di grande rilevanza, pur dopo aver diligentemente riportato le osservazioni in proposito del Prof. Vinci>> (si confronti pag. 96 della Sentenza impugnata) per poi concludere sulla attribuibilità di detta orma al piede di Rudy Guede (si confronti pag.100 della Sentenza impugnata) seguendo unicamente l' iter argomentativo svolto in primo grado dal consulente della difesa Sollecito prof. Francesco Vinci e senza dare spiegazioni circa il totale cambiamento di valutazione rispetto ai Giudici della Corte di Assise;

*Via de' Vecchiotti 1 - 50123 Firenze*

Fax (055) 210759

vierifabiani@fiscali.it avv.maresca@tin.it  
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com



# Studio Legale

*Avv. Vieri Enrico Fabiani*  
Tel. (055) 294782

*Avv. Francesco Paolo Maresca*  
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

*Avv. Alberto Vanni*  
Tel. (055) 295489

*Avv. Serena Perna*  
Tel. (055) 217571

-circa le impronte evidenziate dal luminol con profilo biologico utile, ugualmente, il Giudice di appello dopo avere sottolineato le difficoltà interpretative delle stesse conclude laconicamente sostenendo: <<. . . e, comunque, è necessario ripetere la quantificazione del DNA e procedere anche a più analisi confermative.

Nel caso delle impronte evidenziate questa sana e corretta pratica non è stata utilizzata ovvero non è stata possibile effettuarla: tanto basta per non ricavare alcuna sicurezza in ordine ai risultati>> (si confronti pag.106 della Sentenza);

-circa le impronte evidenziate senza profilo biologico utile la Corte del merito di appello, ancora una volta, apprezza unicamente le indicazioni del consulente della difesa Sollecito recependole in modo sistematico e a <<chius'occhi>> così come polemicamente dice lo stesso Giudice di Appello rispetto alla Corte di primo grado in riferimento ai risultati della consulenza del Dr. Rinaldi.

-circa le tracce ematiche nel bagno piccolo, elemento essenziale nel giudizio di primo grado per ancorare in modo granitico le riflessioni motivazionali di colpevolezza, si ha l'impressione di un ribaltamento di giudizio del tutto aprioristico e tendente ad evidenziare unicamente che <<. . . la mistura sia stata opera della Polizia durante una inappropriata opera di refertazione>>.

**C) MANIFESTA ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA  
MOTIVAZIONE IN RIFERIMENTO ALLA UTILIZZAZIONE DEL  
PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO A SOSTEGNO DELL'  
ORDINANZA DEL 18/12/10**

**CONTRADDITTORIETA' E MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA  
SENTENZA SUL PUNTO**

**(art.606 lett.e) C.P.P.)**

La seconda fase del procedimento valutativo indiziario, vale a dire, l'esame globale conseguente all'apprezzamento critico di ogni singolo indizio, deve coinvolgere i soli dati cognitivi cui sia già stato ascritto, all'esito di

*Via de' Vecchiotti, 1 - 50123 Firenze*

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it  
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

# Studio Legale

*Avv. Vieri Enrico Fabiani*  
Tel. (055) 294 782

*Avv. Francesco Paolo Maresca*  
Tel. (055) 217 571 - (055) 282 337

*Avv. Alberto Vanni*  
Tel. (055) 295 489

*Avv. Serena Perna*  
Tel. (055) 217 571

tale apprezzamento, carattere di certezza ed il singolo indizio potrebbe dirsi certo solo se corrispondente a circostanze fattuali non dubbie cioè solo quando la sua esistenza assodata direttamente o per deduzione inequivoca.

Tale ragionamento è, quindi, applicabile all'intero compendio indiziario in sede di apprezzamento decisorio e non può essere utilizzato per supportare la singola Ordinanza di ammissione di accertamento peritale come nel caso che ci occupa.

La decisione di condanna al di là del ragionevole dubbio poteva infatti intervenire anche con il medesimo esito della perizia in quanto è solo dall'esame globale degli indizi di cui sopra che si può pervenire ad una dichiarazione di condanna potendo risultare sopportabile, in ipotesi, la fallacia di alcuni di questi purchè i rimanenti sufficienti al raggiungimento del grado di certezza necessario.

(Si veda al riguardo Corte di Cassazione Sez. I, 28 giugno 1999, Capitani condivisa da Sez. I, 15 luglio 2001, Cima.)

Descrivere in termini di certezza processuale l'elevato grado di probabilità logica coincidente con l'assenza di ragionevoli dubbi in riferimento ai singoli indizi, come nel caso che ci occupa il coltello ed il gancetto di reggiseno, significa incrinare aprioristicamente ed anticipatamente l'utilizzo del libero convincimento del giudice. (al riguardo, tra le altre, Corte di Cassazione Sez. I, 11 maggio 2006, Ganci, n. 234111).

Il requisito della certezza del dato indiziante sembra, in sostanza, inquadarsi nelle logiche del ragionamento probatorio. Nell'ipotesi in cui la valenza dimostrativa di ciascun singolo indizio sia fuori discussione, il giudice è chiamato a percorrere un tracciato logico-valutativo non dissimile da quello che si impone al cospetto di una molteplicità di prove dirette.

*Via de' Vecchietti 8 - 50123 Firenze*

Fax (055) 210 759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it  
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

# Studio Legale

*Avv. Vieri Enrico Fabiani*  
Tel. (055) 294782

*Avv. Francesco Paolo Maresca*  
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

*Avv. Alberto Vanni*  
Tel. (055) 295489

*Avv. Serena Perna*  
Tel. (055) 217571

In entrambi i casi, l'assenza di ragionevoli dubbi può essere il risultato di una valutazione congiunta di elementi probatori che, singolarmente considerati, non offrirebbero, né occorre che offrano, un corrispondente grado di conferma del fatto da provare.

Ciò che si richiede ai singoli elementi di prova immessi nel circuito valutativo è di esibire credenziali di corrispondenza al reale coincidenti, quanto meno, con la preponderanza probabilistica (in ciò risolvendosi anche la necessaria "precisione" degli indizi).

S'intende che la menzionata valutazione complessiva del quadro probatorio dovrà essere condotta con l'estremo rigore che il criterio di cui all'art. 533 C.P.P. impone ma non in riferimento alla acquisizione del singolo elemento indiziario.

Nel concorso di tali condizioni, tuttavia, non sembra da escludere che la prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio possa poggiare su elementi indiziari non altrettanto certi tra loro, cioè non corredati del medesimo grado di probabilità logica, rendendo la motivazione della Ordinanza in oggetto del tutto pretestuosa.

## 2) In relazione al rigetto della nuova perizia

### **A) MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE DELL' ORDINANZA DEL 7/9/11 e CONTRADDITTORIETA' E MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA SENTENZA SUL PUNTO (art.606 lett. e) C.P.P.)**

Il conflitto interno motivazionale del provvedimento che ci occupa sopra descritto in relazione alla contraddittorietà di approccio da parte della Corte dell'Appello circa i risultati scientifici alcuni ritenuti, come detto, più importanti e quindi meritevoli di perizia mentre altri lasciati all'esame del proprio sapere scientifico, si estende anche alla determinazione finale presa con l' Ordinanza del 7/9/11 con la quale la Corte di

# Studio Legale

*Avv. Vieri Enrico Fabiani*  
Tel. (055) 294782

*Avv. Francesco Paolo Maresca*  
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

*Avv. Alberto Vanni*  
Tel. (055) 295489

*Avv. Serena Perna*  
Tel. (055) 217571

Assise di Appello rigettava la richiesta di procedere ad ulteriore accertamento peritale di laboratorio sulla campionatura i) del reperto 36 (coltello) ottenuta dagli stessi periti Conti e Vecchiotti in quanto <<. . . gli accertamenti effettuati dai periti e gli elementi di valutazione proposti dalle parti consentono di formarsi un proprio ragionato convincimento>>.

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una apparente motivazione laddove il giudizio scientifico viene fatto proprio dal secondo Giudicante in palese contrasto con quanto indicato nell'iniziale tema di indagine peritale <<. . . accerti il Collegio di periti: se è possibile mediante nuovo accertamento tecnico l'attribuzione . . . >>, risultando ancora più illogico e contraddittorio il tentativo di meglio giustificare tale decisione in sede di motivazione della Sentenza.

Infatti, a pag. 84 la Corte di Assise di Appello cerca di ancorare la decisione dei periti al quantitativo ritenuto insufficiente per procedere a due amplificazioni specificando che se avessero ulteriormente proseguito l'accertamento <<i periti di ufficio avrebbero commesso lo stesso errore rilevato negli accertamenti della Polizia Scientifica>>.

Tali riflessioni motivazionali appaiono contraddittorie con il ragionamento utilizzato dalla Corte di Assise di Appello a sostegno della ammissione di perizia sui reperti noti ma ancora di più risulta illogica rispetto allo sviluppo dei kit a disposizione nel periodo degli accertamenti scientifici nel corso delle indagini preliminari viziando in modo definitivo l'intero ragionamento a supporto di una decisione così importante tanto da omettere l'assunzione di una prova decisiva ai sensi della previsione di cui all' art. 606 lett.d) C.P.P..

*Via de' Vecchiotti, 21 - 50123 Firenze*

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it  
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

# Studio Legale

*Avv. Vieri Enrico Fabiani*  
Tel. (055) 294782

*Avv. Francesco Paolo Maresca*  
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

*Avv. Alberto Vanni*  
Tel. (055) 295489

*Avv. Serena Perna*  
Tel. (055) 217571

## 3) In relazione all'acquisizione dei documenti allegati agli Atti di Appello

CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE DELLE ORDINANZE EMESSE IN DATA 18/12/11 ED IN DATA 22/1/11 E VIOLAZIONE DELL'ART. 603 C.P.P. IN RELAZIONE AGLI ART. 191 E 511 C.P.P. E CONTRADDITTORIETA' E MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA SENTENZA SUL PUNTO (art. 606 lett.c) ed e) C.P.P.)

La Corte di Assise di Appello di Perugia nel corso dell'udienza svoltasi in data 22/1/11, stante la richiesta avanzata dal difensore della parte civile di espungere dal fascicolo del dibattimento tutti i documenti allegati agli atti di Appello presentati dai difensori degli imputati emetteva l'Ordinanza, con il presente motivo di gravame specificatamente impugnata, con la quale veniva confermata l'acquisizione di documenti prodotti dalla difesa Sollecito ovvero sia della consulenza tecnica sul computer dello stesso imputato svolta dal Dott. D'Ambrosio nonché dei verbali di indagine difensive ex art. 391 bis C.P.P. dei testi ammessi in sede di rinnovazione dibattimentale.

Al riguardo, al solo fine di comprendere il testo della sopra detta Ordinanza, risulta opportuno segnalare che già all'udienza del 11/12/10, la difesa delle parti civili e la Procura Generale aveva avanzato la medesima richiesta, invitando la Corte di Assise di Appello ad espungere tutti i documenti allegati agli atti di Appello da entrambe le difese talchè lo stesso Giudicante, conseguentemente, aveva emesso l'Ordinanza con la quale disponeva la materiale separazione dei documenti allegati agli atti di Appello, con la restituzione alle rispettive difese.

Inoltre, in data 18/12/10, successivamente ed in contrasto con il precedente provvedimento sopra richiamato del 11/12/10, la Corte di Assise di Appello emetteva ulteriore Ordinanza, già con il presente atto specificatamente impugnata, con la quale accoglieva parzialmente, come detto, la richiesta di rinnovazione dibattimentale

*Via de' Vecchietti 31 - 50123 Firenze*  
Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it    avv.maresca@tin.it  
studio@albertovanni.com    serenaperna@gmail.com

# Studio Legale

*Avv. Vieri Enrico Fabiani*  
Tel. (055) 294782

*Avv. Francesco Paolo Maresca*  
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

*Avv. Alberto Vanni*  
Tel. (055) 295489

*Avv. Serena Perna*  
Tel. (055) 217571

disponendo esclusivamente perizia in materia genetica forense ed ammettendo quali testi da escutere Rita Pucciarini, Giorgio Brughini, Mauro Mandarinini, Arturo Ciasullo, Massimiliano Bevilacqua e Gaetano Ini e Rosa Ini e, contestualmente, ammetteva l'acquisizione di tutti i documenti prodotti dalle difese degli imputati, violando chiaramente il disposto di cui all'art. 603 C.P.P. per totale mancanza di motivazione in ordine all'essenzialità di tali documenti ai fini della emissione del provvedimento decisorio.

Ebbene, tale acquisizione risulta in contrasto tanto con il principio della eccezionalità della utilizzazione, ai fini motivazionali, di documenti non contenuti nel fascicolo formatosi durante il giudizio di Primo Grado, quanto con quello che prevede specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui, eccezionalmente, i documenti sopra richiamati siano indispensabili per la decisione.

In data 22/1/11 la Corte di Assise di Appello di Perugia, stante la richiesta di revoca del provvedimento sopra richiamato, emetteva ulteriore e contrastante ordinanza, con la quale disponeva << . . . ritenuto che è da confermare l'acquisizione dei verbali di indagini difensive relative a soggetti dei quali è stata già ammessa la deposizione, al fine di poterne dare eventuale lettura ai sensi dell'art. 511 C.P.P.; ritenuto, altresì, che ai sensi 233 C.P.P. può essere mantenuta l'acquisizione della memoria tecnica del consulente di parte dott. D'Ambrosio >> ricadendo, nuovamente, nelle violazioni specificate.

Ed infatti, per quanto attiene alla acquisizione dei verbali ex art. 391 bis C.P.P. appare superfluo ricordare che, trattandosi di verbali di indagini difensive svolti solo successivamente alla Sentenza di Primo Grado, questi devono necessariamente essere depositati nel fascicolo di cui all'art.433 C.P.P. prevedendosi l'eventuale acquisizione nel fascicolo del dibattimento solo su accordo delle parti.

*Via de' Vecchietti, 41 - 50123 Firenze*

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it  
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

# Studio Legale

*Avv. Vieri Enrico Fabiani*  
Tel. (055) 294782

*Avv. Francesco Paolo Maresca*  
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

*Avv. Alberto Vanni*  
Tel. (055) 295489

*Avv. Serena Perna*  
Tel. (055) 217571

Ebbene, l'acquisizione disposta dal Giudice di Appello e motivata <<. . . al fine di poterne dare lettura ai sensi dell'art.511>> risulta, pertanto, in contrasto con la disciplina della formazione del fascicolo del dibattimento, e, conseguentemente, in contrasto con il regime di utilizzabilità sancito dall'art.511 C.P.P. medesimo. Nel caso che ci occupa, come detto, il mancato accordo delle parti non permetteva l'inserimento nel fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art.391 bis C.P.P..

Per quanto attiene, invece, alla consulenza tecnica del Dott. D'Ambrosio sul computer di Sollecito, come detto acquisita dal Giudice di Appello senza costituire oggetto di rinnovazione dibattimentale ed ampiamente utilizzata nella parte motivazionale della Sentenza impugnata per modificare la valutazione circa gli orari di interazione umana con il computer stesso da parte dell'imputato Sollecito, risulta ancora una volta evidente la violazione dell'art. 603 C.P.P. stante l'assenza di qualsivoglia motivazione circa la necessarietà di tale acquisizione ed ancora di più il mancato rispetto del principio del contraddittorio tecnico tra le parti impossibilitate, in tal modo, ad esprimere attraverso i propri consulenti il diverso pensiero scientifico.

\* \* \* \* \*

Si intende, quindi, conseguire gli effetti civili derivanti dalla dichiarazione dell' affermazione della responsabilità degli imputati quale presupposto logico della condanna al risarcimento del danno.

Per tali motivi la Corte di Assise di Perugia nel dichiarare la penale responsabilità dell' imputato, aveva rimesso le parti di fronte al giudice civile prevedendo una provvisoria come sopra già specificata.

\* \* \* \* \*

*Via de' Vecchiotti, 51 - 50123 Firenze*

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it    avv.maresca@tin.it  
studio@albertovanni.com

